

ENTI NON COMMERCIALI

Le novità per il non profit del decreto Cura Italia

di Guido Martinelli

DIGITAL Seminario di specializzazione
**I DECRETI "CURA ITALIA" A SOSTEGNO
DI IMPRESE E PROFESSIONISTI**
Scopri di più >

Il **D.L. 18/2020** contiene numerose norme che vanno ad impattare, direttamente o potenzialmente, il **mondo dell'associazionismo e del terzo settore**.

Non dobbiamo dimenticare che tutto il provvedimento dovrà essere **convertito in legge** e, pertanto, **non sono da escludersi modifiche** legate a tale obbligatorio passaggio parlamentare.

L'articolo 22 concede ai datori di lavoro del settore privato *"e del terzo settore compresi"*, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, **trattamenti di cassa integrazione in deroga per il proprio personale dipendente, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane**.

Fra i beneficiari sono compresi gli **enti del terzo settore** *"compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti"*.

Per i **datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti** non è necessario l'accordo sindacale preventivo **neanche concluso in via telematica**.

La prestazione è concessa con **decreto delle Regioni e delle Province autonome** interessate, le quali provvederanno anche alla **verifica della sussistenza dei requisiti di legge**. Sarà l'Inps ad erogare direttamente ai **lavoratori** quanto dovuto.

L'articolo 35, rubricato *"Disposizioni in materia di terzo settore"*, **proroga al 31 ottobre il termine, oggi fissato al 30 giugno, entro il quale le Onlus, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato, le imprese e le cooperative sociali possono procedere alle modifiche statutarie** obbligatorie richieste dalla riforma del terzo settore con **semplice assemblea ordinaria**.

Entro lo stesso termine, i medesimi enti potranno procedere allo svolgimento delle **assemblee**

di approvazione del loro rendiconto. Tale termine **non appare vincolante** per gli altri enti **senza scopo di lucro**, il cui termine per l'approvazione dei rendiconti **non è fissato per legge**.

L'[articolo 47](#) prevede che nei “**Centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020.**”

L'[articolo 61](#) prevede che **siano sospesi i termini per i versamenti delle ritenute alla fonte nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria** dei seguenti soggetti:

- soggetti che **gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche**, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche;
- soggetti che **organizzano corsi, fiere ed eventi**, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- **asili nido e servizi di assistenza diurna** per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili o che siano **organizzazioni non lucrative di utilità sociale alle associazioni di promozione sociale che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'[articolo 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017](#).**

I **versamenti sospesi** dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020**, o mediante rateizzazione **fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

L'[articolo 66](#) prevede che per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica **spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro**.

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza effettuate nell'anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'[articolo 27 L. 133/1999](#).

Ai fini dell'**imposta regionale sulle attività produttive**, le erogazioni liberali di cui al periodo precedente sono **deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate**.

Ai fini della **valorizzazione delle erogazioni in natura di cui ai commi 1 e 2**, si applicano, in quanto compatibili, le **disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 28 novembre 2019**.

L'[articolo 73](#) prevede che, fino alla data di cessazione del periodo emergenziale, le **associazioni private, riconosciute e non, e le fondazioni, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possano riunirsi secondo tali modalità**, nel rispetto di **criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati**, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità stabilite da ciascun ente.

L'[articolo 88](#) prevede che, **in presenza della sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, i soggetti acquirenti possano presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto**.

Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un **voucher di pari importo al titolo di acquisto**, da utilizzare entro un anno dall'emissione.